



## Regolamento n. 8

### **NUMERI TELEFONICI DIRETTI E TELEFONI CELLULARI**

#### Art. 1

1. I numeri telefonici diretti sono assegnati di norma ai dirigenti.
2. Le assegnazioni di numeri telefonici diretti a funzionari non aventi qualifica dirigenziale sono autorizzati dal Presidente su proposta del dirigente competente.

#### Art. 2

1. L'assegnazione di telefoni cellulari è di regola limitata al personale dirigente delle strutture organizzative che debbono assicurare per esigenze di servizio pronta e costante reperibilità.

#### Art. 3

1. L'assegnazione di telefoni cellulari è di regola limitata al personale dirigente delle strutture organizzative che debbono assicurare per esigenze di servizio pronta e costante reperibilità.
2. I telefoni cellulari possono essere assegnati sia in via permanente che per specifiche esigenze temporaneamente delimitate.

#### Art. 4

1. L'assegnazione dei telefoni cellulari in via permanente è fatta con provvedimento del Segretario generale, su richiesta dei dirigenti delle strutture organizzative indicate nell'articolo 2.

#### Art. 5

1. L'assegnazione dei telefoni cellulari in via temporanea è fatta con Provvedimento del Presidente della Provincia, su richiesta, per specifiche esigenze, del dirigente di settore o di servizio.

#### Art. 6

1. Le fatture relative ai numeri telefonici diretti e ai telefoni cellulari devono, prima della liquidazione e del pagamento, essere sottoscritte dal dirigente della struttura organizzativa cui sono assegnati e devono contenere la dichiarazione che le conversazioni telefoniche sono state effettuate per esigenze di servizio.